

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2005, n. 0184/Pres.

Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT.

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT, previsti dall'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004).

Articolo 2
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT, disciplinati rispettivamente dalla legge regionale 3/1999 e dalla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste).

Articolo 3
(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Regolamento sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di ricerca, pianificazione e sviluppo;
- b) spese di marketing territoriale;
- c) spese per adeguamenti e aggiornamenti tecnologici.

Articolo 4
(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo entro il 15 maggio di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del conto consuntivo o copia del bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea dei soci, dell'anno precedente alla domanda;
- b) relazione illustrativa delle spese oggetto di domanda con analisi dei costi sostenuti;
- c) delibera del Consiglio di amministrazione concernente la presentazione della domanda.

Articolo 5

(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi ripartendo le risorse annualmente stanziare a bilancio sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 40 per cento, in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 3/1999, come sostituito dall'articolo 31, della legge regionale 4/2005;
- b) il 60 per cento, in proporzione alle spese di cui all'articolo 3, complessivamente sostenute nell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda, in percentuale uguale per ogni richiedente.

2. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 6

(Controlli)

1. Per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e del rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione dei contributi la Direzione competente applica l'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 7

(Norma finale)

1. Le domande già presentate entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge regionale 3/1999 come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 4/2005, potranno essere integrate al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.